LEGGE SUL MONOPOLIO DEI SALI E DEI TABACCHI

Art. 66

Trasporto, deposito e detenzione di tabacchi greggi e semi-lavorati

Trasporto, deposito e detenzione di tabacchi ... lavorati.

Commette contrabbando:

1° NUMERO ABROGATO DAL D.L. 30 NOVEMBRE 1970, N. 870, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 GENNAIO 1971, N. 3;

2° NUMERO ABROGATO DAL D.L. 30 NOVEMBRE 1970, N. 870, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 GENNAIO 1971, N. 3;

3° chiunque illegittimamente trasporta, ha in deposito o detiene tabacchi lavorati, i quali o sull'involucro esterno o sul condizionamento o sui singoli pezzi rechino la leggenda «esportazione» o il bollo «per provvista di bordo»;

4° chiunque illegittimamente detiene ovvero a scopo di lucro vende, pone in vendita o comunque cede tabacchi il cui uso e' destinato a determinate categorie di persone;

5° chiunque, senza la bolletta di pagamento dai diritti dovuti, trasporta, ha in deposito o detiene tabacchi di origine estera che non siano stati venduti dal Monopolio o sali importati a norma dell'art. 10.

Versione in vigore dal 30 gennaio 1971, non più in vigore dal 4 ottobre 2024 · versione 17

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi
Estremi	Legge 17 luglio 1942, n. 907
Titolo	Terzo — Dei reati
Capo	I — Del contrabbando
Sezione	I — Dei casi di contrabbando

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/legge-sul-monopolio-dei-sali-e-dei-tabacchi/art-66-trasporto-deposito-e-detenzione-di-tabacchi-greggi-e-semi-lavorati/versione/17

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it